



Università degli Studi della Toscana
Il Rettore

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante Regolamento concernente: *"Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art.2, comma 416, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244"* e successive modificazioni, ed, in particolare, gli articoli 5 e 13;

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante *"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"* e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO inoltre, l'art. 1, comma 5, del predetto Decreto – legge n. 85 del 2008, che dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'Università e della Ricerca al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, *"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"* e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 13 e 14;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, *"Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla sviluppo e alla programmazione del sistema universitario, nonché ai Comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lett. a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59"* e, in particolare, l'art. 3, comma 3, in base al quale i Comitati regionali di Coordinamento provvedono *"al coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi all'istruzione universitaria, di orientamento, di diritto allo studio, di alta formazione professionale e di formazione continua e ricorrente, di utilizzazione delle strutture Universitarie, nonché al coordinamento con il Sistema scolastico, con le Istituzioni formative regionali, con le istanze economiche e sociali del territorio"*

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante *"Il Regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei, in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509"* ed, in particolare, l'art. 5, comma 5;

VISTA la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante *"Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico"* e, in particolare l'articolo 5, comma 4;

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011 recante *"Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249"* e, in particolare, l'articolo 3, in cui sono definiti i requisiti di attivazione di tali percorsi formativi;



VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “*Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lett b) della legge 13 luglio 2015, n. 107*”, e successive modificazioni, e, in particolare, l’art. 5, l’art. 17, comma 2, lett. d), e l’art. 22, comma 2;

VISTO l’art. 15, comma 3 *bis*, del Decreto – Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante “*Misure urgenti in materia di istruzione, Università e Ricerca*”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 1 dicembre 2016, n. 948, recante “*Disposizioni concernenti l’attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249*” e successive modificazioni, che ha avviato i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico, per l’anno accademico 2016/2017;

VISTO il decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259 concernente la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale dovente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR n. 19/2016;

VISTE le sentenze del Consiglio di Stato, IV (*ex pluribus* 19 dicembre 2016, n. 5388) con le quali si afferma l’equiparazione tra il diploma magistrale e il diploma di maturità linguistica conseguito al termine dei percorsi di sperimentazione attivati presso gli istituti magistrali;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 8 febbraio 2019, n. 92, recante “*Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni*” che ha modificato la disciplina di cui al D.M. 30 settembre 2011 e, in particolare, l’art. 2, comma 2, il quale prevede che con successivo Decreto siano autorizzati i percorsi di specializzazione, sia effettuata la ripartizione dei contingenti e siano fissate le date uniche per ciascun indirizzo di specializzazione del test preliminare, nonché delle eventuali deroghe alle date di termine dei percorsi in ragione delle tempistiche previste per gli adempimenti procedurali;

VISTA l’offerta formativa potenziale di questa Università degli Studi della Tuscia, per l’a.a. 2018/2019, e la relativa delibera di accoglimento del Comitato regionale di coordinamento, ai sensi del citato D.M n. 948/2016;

VISTA la Convenzione Quadro stipulata tra l’Università degli Studi della Tuscia e l’Università Europea di Roma che stabilisce, tra le altre cose, la possibilità di svolgere congiuntamente attività scientifico-didattiche, corsi di formazione, specializzazione e post lauream;

VISTO il parere favorevole del Ministero dell’Economia e delle Finanze espresso con nota prot. 13870, del 24 gennaio 2019, sulla destinazione per il triennio 2018 – 2021 del numero complessivo di 40.000 posti per l’avvio dei percorsi di specializzazione sul sostegno per l’a.a. 2018/2019;



VISTO il parere favorevole del Dipartimento della funzione pubblica della presidenza del Consiglio dei Ministri, comunicato con nota prot. 7102, del 4 febbraio 2019, in ordine alla previsione di 14.000 posti per i percorsi di specializzazione sul sostegno per l'a.a. 2018/2019;

CONSIDERATA la carenza diffusa di docenti specializzati per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 480/12 dell'8 luglio 2012, come modificato con decreto rettorale n. 726/16 dell'8 settembre 2016;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università degli Studi della Tuscia emanato con D.R. n. 823, del 16 ottobre 2012, e modificato con D.R. n. 938, del 14 novembre 2014;

VISTO il D.R. n. 793, del 12 ottobre 2018, ratificato dal Senato Accademico nella seduta del 30 ottobre 2018, e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 ottobre 2018, con il quale è stata approvata l'attivazione presso questo Ateneo dei Corsi di Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità previsti dall'art.13 del D.M. del 10 settembre 2010, n. 249;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato Regionale di Coordinamento per il Lazio in data 16 ottobre 2018;

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 febbraio 2019, n. 118, con il quale è stata autorizzata l'attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, agli Atenei che hanno presentato in tempo utile e validamente la propria potenziale offerta formativa, tra cui anche questa Università degli Studi della Tuscia, per un totale di 130 posti così distribuiti: n. 40 per la scuola dell'infanzia, n. 40 per la scuola primaria, n. 25 per la scuola secondaria di I grado e n. 25 per la scuola secondaria di II grado;

CONSIDERATO che il suddetto Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 febbraio 2019, n. 118, ha, tra le altre cose, individuato le date di espletamento dei *test* preliminari per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno, nei giorni 28 e 29 marzo 2019, e la data ultima entro la quale i corsi di cui al presente Decreto si debbano concludere;

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 febbraio 2019, n. 158, con il quale, in accoglimento della proposta della Conferenza dei Rettori delle Università italiane, sono state rinviate le date di espletamento dei *test* preliminari rispettivamente al 15 e 16 aprile, e i termini di conclusione entro il quale i corsi si debbano concludere;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'emanazione della presente procedura concorsuale per i posti attribuiti all'Università degli Studi della Tuscia.



DECRETA

Art. 1

Selezione per l'ammissione ai Corsi

È indetta la selezione pubblica per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, istituiti presso l'Università degli Studi della Tuscia nell' a.a. 2018/2019, ai sensi del D.M. n. 92 dell' 8 febbraio 2019, del D.M n.118 del 21 febbraio 2019 e del D.M. n. 158 del 27 febbraio 2019, in attuazione del D.M. del 10 settembre 2010, n. 249, e del D.M. del 30 settembre 2011.

Art. 2

Posti disponibili

Il numero di posti disponibili per ciascun grado di scuola, in conformità con la programmazione degli accessi definita dal Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 21 febbraio 2019, è il seguente:

- n. 40 posti per la specializzazione nella scuola dell'infanzia;
 - n. 40 posti per la specializzazione nella scuola primaria;
 - n. 25 posti per la specializzazione nella scuola secondaria di primo grado;
 - n. 25 posti per la specializzazione nella scuola secondaria di secondo grado;
- per un totale di **130** posti.

Art. 3

Requisiti di ammissione alla selezione

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli, alla data di scadenza del presente bando (**All. A**):
 - a. **per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria:**
 - titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
 - *diploma magistrale*, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo *psicopedagogico*, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo *linguistico*, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, **entro l'anno scolastico 2001/2002**;
 - b. **per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado:**
 - possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente.



Costituisce altresì titolo di accesso alle distinte procedure per la secondaria di primo o secondo grado:

- possesso del titolo di accesso a una delle classi di concorso del relativo grado e l'aver svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione;

per i posti di insegnante tecnico-pratico:

- I requisiti previsti dall'art.5, comma2, del decreto legislativo n. 59/2017 per i posti di insegnante tecnico- pratico sono richiesti per la partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno banditi successivamente all'anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso.

Sono altresì ammessi con riserva coloro che ,avendo conseguito il titolo abilitante all'estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla specifica procedura di selezione.

2. In virtù di quanto chiarito nella Decisione n. 5686/2006 del Consiglio di Stato, non sono ammessi al Corso gli insegnanti di Religione Cattolica.
3. L'Università potrà adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro i cui titoli non risultassero validi alla verifica.
4. L'iscrizione ai corsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità è incompatibile con l'iscrizione a corsi di dottorato di ricerca e a qualsiasi altro corso che dia diritto all'acquisizione di crediti formativi universitari o accademici in Italia e all'estero, da qualsiasi ente organizzati. Chi fosse già iscritto a uno di tali corsi, dovrà presentare, prima dell'immatricolazione, istanza di sospensione del precedente percorso formativo alla segreteria studenti di riferimento.

Art. 4

Soprannumerari e candidati collocati in posizione non utile nelle graduatorie di merito degli altri Atenei

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del DM n. 92/2019, sono ammessi in soprannumero al corso di cui al presente bando i soggetti che, in occasione dei **precedenti cicli** di specializzazione:
 - a. abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
 - b. siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
 - c. siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.
2. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, si può procedere ad integrarla con soggetti, collocati, in relazione al bando per l'a.a. 2018/2019, in posizione non utile nelle



graduatorie di merito di altri Atenei, che ne facciano specifica richiesta, fino ad esaurimento dei posti disponibili. A tal fine la graduatoria sarà stilata in considerazione: (a) del punteggio ottenuto nelle prove sostenute nell'Ateneo di provenienza; (b) del punteggio assegnato ai titoli rivalutati in conformità ai criteri previsti nel presente bando.

Ai fini di cui al comma 2, nel caso in cui residuino posti messi a bando, l'Ateneo provvederà alla pubblicazione di apposito avviso sul sito.

Art. 5 Percorsi abbreviati

1. Sono previsti percorsi abbreviati, finalizzati all'acquisizione del titolo, per i soggetti che hanno già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un grado di istruzione e risultano utilmente collocati nella graduatoria di merito del presente ciclo in un grado loro mancante ovvero ammessi in soprannumero ai sensi dell'art. 4, comma 4, del DM n. 92/2019.
2. Ai fini di cui al comma precedente, l'Ateneo valuterà le competenze già acquisite e predisporrà i relativi percorsi, fermo restando l'obbligo di acquisire i 9 crediti di laboratori e i 12 crediti di tirocinio espressamente previsti dal decreto 30 settembre 2011 come diversificati per grado di istruzione.

Art. 6 Prove selettive di accesso

1. Si ricorda che l'Università ammette con riserva i candidati alla procedura concorsuale e potrà provvedere, anche dopo l'immatricolazione, alla verifica della veridicità delle autocertificazioni rese dai candidati, procedendo agli adempimenti conseguenti. In caso di eventuale accertamento di cause di esclusione riscontrate dopo l'iscrizione, si procederà a dichiarare la decadenza dell'iscritto al corso.

Ai sensi dell'articolo 6 del D.M. del 30 settembre 2011 e dell'allegato C (articolo 2), il candidato deve sostenere e superare:

- a) un test preliminare;
- b) una prova scritta;
- c) una prova orale (colloquio individuale).

Le prove di accesso sono organizzate dall'Ateneo, tenendo conto delle specifiche esigenze dei candidati con disabilità o con DSA, a norma delle leggi 5 febbraio 1992, n. 104, ss. mm. e ii. e 8 ottobre 2010, n. 170.

2. Le prove di cui al precedente punto 1, lettere a) e b) del presente articolo, saranno tese a verificare il possesso, da parte del candidato, di:
 - a) competenze socio-psico-pedagogiche, diversificate secondo i quattro gradi di scuola;
 - b) competenze riferibili all'intelligenza emotiva, ovvero: il riconoscimento e la comprensione di emozioni, stati d'animo e sentimenti nell'alunno per un'espressione e regolazione adeguata dei principali stati affettivi; la capacità di autoanalisi delle proprie dimensioni emotive nella relazione educativa e didattica;



- c) competenze su creatività e pensiero divergente, riferite cioè al saper generare strategie innovative ed originali tanto in ambito verbale linguistico logico matematico quanto attraverso i linguaggi visivo, motorio e non verbale;
- d) competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche: il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, l'autonomia didattica, l'autonomia organizzativa, l'autonomia di ricerca e di sperimentazione e sviluppo, le reti di scuole; le modalità di autoanalisi e le proposte di auto miglioramento di Istituto; gli Organi collegiali (compiti e ruolo del Consiglio di Istituto, del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Classe o *Team* Docenti, del Consiglio di Interclasse); le forme di collaborazione interistituzionale, di attivazione delle risorse del territorio, di informazione e coinvolgimento delle famiglie; il compito e il ruolo delle famiglie.

La prova orale, di cui al punto 1, lett. c) del presente articolo verterà sui contenuti delle prove di cui alle lettere a) e b) del medesimo e, inoltre, su questioni motivazionali inerenti alla scelta della professione di docente di sostegno.

3. Le prove saranno così strutturate:

a) Test preliminare:

Il test preliminare sarà costituito da **60 (sessanta) quesiti formulati con 5 (cinque) opzioni** di risposta chiusa, fra le quali il candidato dovrà individuarne una, quella esatta.

Dei 60 quesiti almeno 20 saranno volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana.

La valutazione del test sarà espressa in trentesimi: a ciascuna risposta corretta saranno attribuiti 0,5 punti; alle mancate risposte o alle risposte errate saranno attribuiti 0 punti. La correzione dei test potrà avvalersi di un sistema di lettura ottica.

Saranno ammessi alla prova successiva (prova scritta) un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi.

La prova preliminare ha una durata di 2 ore.

b) Prova scritta:

La prova scritta, della durata di un'ora, consisterà in risposte brevi a domande relative alle competenze descritte al comma 2 del presente articolo.

La valutazione sarà espressa in trentesimi secondo i seguenti criteri:

- capacità di rielaborazione critica e chiarezza concettuale;
- coerenza e rigore di linguaggio anche in riferimento alla letteratura sull'argomento;
- completezza delle risposte del candidato in riferimento alla consegna data;
- capacità di fare riferimento critico a sintetiche esperienze personali o professionali.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno conseguito votazione non inferiore a 21/30.

c) Prova orale (colloquio individuale)

La prova orale consisterà in un colloquio individuale che verterà sui contenuti delle prove scritte e su questioni motivazionali al corso. La valutazione sarà espressa in trentesimi. La prova sarà superata se il candidato riporterà un voto non inferiore a 21/30.



4. Il test preliminare si svolgerà

- a. **per la scuola dell'infanzia in data 15 aprile 2019, mattina;**
- b. **per la scuola primaria in data 15 aprile 2019, pomeriggio;**
- c. **per la scuola secondaria di primo grado in data 16 aprile 2019, mattina;**
- d. **per la scuola secondaria di secondo grado in data 16 aprile 2019, pomeriggio.**

Le prove si svolgeranno presso la sede dell' Università degli Studi della Tuscia, sita in Via Santa Maria in Gradi,4, Viterbo, secondo il calendario orario che sarà pubblicato sul sito *web* di Ateneo <http://www.unitus.it/> nella sezione TFA Sostegno 2018/2019.

5. L'elenco degli ammessi alla prova scritta e i giorni, la sede, gli orari di svolgimento della prova **stessa per ciascun ordine di scuola saranno resi noti mediante successivi avvisi pubblicati sul sito web di Ateneo** <http://www.unitus.it/> **nella sezione TFA Sostegno 2018/2019.**

6. Successivamente e con le stesse modalità saranno pubblicati i risultati della prova scritta ed il calendario della prova orale per ciascun ordine di scuola. Nello stesso avviso il candidato sarà informato anche dei tempi e delle modalità di presentazione dei titoli valutabili ai sensi dell'art. 10 del presente bando.

7. Ogni avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati e non saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati.

8. I candidati, al fine di sostenere le prove concorsuali nei giorni, nell'ora e nelle sedi specificate nei singoli avvisi di convocazione pubblicati sul sito, dovranno presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti validi di riconoscimento: carta d'identità, patente automobilistica munita di fotografia, passaporto, tessera di riconoscimento rilasciata dalle Amministrazioni dello Stato. Non sarà consentito l'accesso alla prova ai candidati che si presentino dopo la chiusura delle operazioni di riconoscimento.

L'assenza del candidato al test preliminare e/o alla prova scritta e/o alla prova orale sarà considerata come rinuncia alla selezione, qualunque ne sia la causa e **non si procederà alla restituzione del contributo versato.**

Art. 7

Modalità di iscrizione al test preliminare di accesso

1. Per partecipare al concorso, il candidato dovrà effettuare, a pena di esclusione, l'iscrizione al test preliminare di accesso, a partire **dal 13 marzo 2019 entro e non oltre le ore 12:00 del 10 aprile 2019**, sul sito *web* di Ateneo, nell'area SERVIZI ON – LINE - sezione Portale dello Studente (in *homepage* del sito www.unitus.it/), e seguire correttamente tutte le indicazioni presenti ai successivi punti A e B.

A) Procedura on line di iscrizione alla selezione

Il candidato dovrà registrarsi al portale dello studente, a meno che già in possesso di credenziali poiché iscritto o iscritto in passato ai corsi dell'Ateneo. Con le proprie credenziali il candidato dovrà accedere alla voce "ISCRIZIONE" e poi "Corsi di specializzazione attività sostegno IV ciclo a.a. 2018/2019".



Nella sezione saranno disponibili più corsi per ogni ordine di scuola: scuola di infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado. Al termine della procedura di iscrizione sarà possibile effettuare il pagamento del contributo attraverso il sistema PagoPA.

Nel caso in cui la compilazione sia interrotta prima dell'invio della domanda si potrà riprendere l'inserimento dei dati in un secondo momento accedendo con le modalità sopra descritte.

La domanda potrà essere compilata fino al termine indicato al comma 1 del presente articolo.

Una volta scelta la voce si procederà ad inserire tutti i dati richiesti, di seguito descritti, nella forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000:

Autocertificazione del titolo di abilitazione all'insegnamento:

Il candidato potrà indicare uno o più titoli di accesso tramite una procedura guidata semplificata:

TFA (Tirocinio Formativo Attivo)

Indicare la classe di abilitazione (scelta da menù a tendina), il ciclo, l'anno accademico, la data di conseguimento del titolo e l'Ateneo che ha rilasciato il titolo.

PAS (Percorsi Abilitanti Speciali)

Indicare la classe di abilitazione (scelta da menù a tendina), il ciclo, l'anno accademico, la data di conseguimento del titolo e l'Ateneo che ha rilasciato il titolo.

SSIS (Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario)

Indicare la classe di abilitazione (scelta da menù a tendina) il ciclo, l'anno accademico, la data di conseguimento del titolo e l'Ateneo che ha rilasciato il titolo.

COBASLID (Corsi Biennali Abilitanti di Secondo Livello ad Indirizzo Didattico)

Indicare la classe di abilitazione (scelta da menù a tendina), il ciclo, l'anno accademico, la data di conseguimento del titolo e l'Ateneo che ha rilasciato il titolo.

Diplomi accademici di II livello rilasciato dalle istituzioni AFAM per l'insegnamento dell'Educazione musicale o dello strumento

Indicare la classe di abilitazione (scelta da menù a tendina), il ciclo, l'anno accademico, la data di conseguimento del titolo e l'ente che ha rilasciato il titolo.

Diploma di Didattica della Musica (Legge 268/2002)

Indicare l'anno accademico, la data di conseguimento del titolo, eventuale indirizzo e l'ente che ha rilasciato il titolo (inserito in apposita casella di testo libero).

Concorsi per titoli ed esami indetti antecedente al DDG 82/2012

Indicare il riferimento normativo.

Concorsi per titoli ed esami indetti con DDG 82/2012 (esclusivamente all'atto della costituzione del rapporto di lavoro)

Indicare il riferimento normativo.



Sessioni riservate di abilitazione (DM 85/2005, DM 21/2005, DM 100/2004, OM 153/1999, OM 33/2000, OM 3/2001 ecc.)

Indicare il riferimento normativo.

Laurea in scienze della Formazione primaria

Indicare l'indirizzo (scuola primaria elementare o scuola primaria materna, tramite menu a tendina), l'anno accademico, la data di conseguimento del titolo e l'Ateneo che ha rilasciato il titolo.

Diploma magistrale conseguito entro a.s. 2001/02, dichiarato abilitante con D.P.R. del 25 marzo 2014 (pubb. in G.U. del 15 maggio 2014)

Diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore abilitante, conseguito entro a.s. 2001/02 e presso istituti magistrali

Diploma sperimentale a indirizzo linguistico, con valore abilitante, conseguito entro a.s. 2001/02 e presso istituti magistrali

Indicare l'indirizzo dell'istituzione (comune, provincia, indirizzo, auto-compilato se è scelta un'istituzione in elenco), il codice meccanografico dell'istituto (auto-compilato se è scelta un'istituzione in elenco).

Titolo professionale conseguito all'estero

Indicare l'anno accademico, la data di conseguimento, l'Ateneo (inserita in apposita casella di testo libero), l'indirizzo dell'Ateneo (specificando il paese, la località e l'indirizzo completo). E' obbligatorio l'inserimento *on-line* del titolo e il numero di decreto del MIUR che lo riconosce abilitante all'insegnamento ai sensi della normativa vigente o (per i percorsi di secondaria di I e II grado) il numero di protocollo della relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla specifica procedura di selezione.

Autocertificazione del possesso congiunto di:

- a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
- b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o *extra* curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

Autocertificazione del possesso del titolo di:

Insegnante tecnico-pratico (ITP) ai sensi della normativa vigente in materia di classi di concorso.

Alce

**Autocertificazione dell'anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno:**

Il candidato potrà indicare più periodi indicando la data di inizio e fine, l'istituzione scolastica (con menu a tendina auto-completante e possibilità di inserire manualmente l'istituzione se non presente in elenco), l'indirizzo dell'istituzione (comune, provincia, indirizzo, auto-compilato se è scelta un'istituzione in elenco), il codice meccanografico dell'istituto (auto-compilato se è scelta un'istituzione in elenco), l'e-mail dell'istituto, la posta elettronica certificata dell'istituto.

La maschera di inserimento calcolerà in automatico il numero totale dei giorni di servizio come sommatoria del numero di giorni dei singoli periodi inseriti.

Si ricorda che al fine di consentire all'Amministrazione di effettuare le necessarie verifiche, occorre indicare con estrema precisione su ogni dichiarazione resa gli estremi dell'Ufficio responsabile dell'Ateneo o della Istituzione Scolastica, ove si possano reperire i dati autocertificati dei titoli. (Senza l'inserimento dei dati relativi all'Ufficio responsabile - denominazione, telefono, fax, e-mail e posta elettronica certificata, ex art. 15, comma 1 - punto e), della Legge n.183 del 12 novembre 2011- il modulo di autocertificazione si considera incompleto).

Completato l'inserimento dei dati e delle autocertificazioni richieste il candidato potrà procedere con l'invio della domanda.

Prima della conferma è effettuato un controllo di conformità (presenza dei dati obbligatori).

L'invio è preceduto da una pagina di conferma che consente di rileggere tutti i dati dichiarati e di accedere (tramite *link*) ad eventuali allegati inviati con la domanda.

La conferma definitiva dell'invio produce l'acquisizione definitiva della domanda che potrà essere scaricata in formato PDF (completa di tutti gli allegati previsti).

B) Versamento del contributo di euro 150,00 per l'organizzazione della selezione

Il candidato dovrà effettuare il versamento del contributo per il grado di scuola per il quale intende conseguire la specializzazione **entro e non oltre le 12:00 del 10 aprile 2019**. Qualora il candidato sia in possesso di più abilitazioni e intenda sostenere prove per più gradi di scuola il versamento è dovuto per ciascuno di essi e dovrà essere effettuata una nuova domanda di ammissione per ogni grado per cui si intende concorrere.

Il versamento dovrà essere effettuato tramite la procedura PagoPA in una delle seguenti modalità:

- presso qualsiasi Sportello Bancario sull'intero territorio nazionale;
- tramite la propria "Home Banking", se previsto, dal portale *web* del proprio Istituto di credito;
- presso gli ATM bancomat che consentono di pagare attraverso circuito CBILL o aderenti al sistema PagoPA;
- nelle ricevitorie Sisal (N.B. il pagamento si intende perfezionato SOLO a seguito di rilascio di apposita ricevuta riportante la dicitura: TRANSAZIONE ESEGUITA);
- non è possibile pagare il bollettino PagoPA presso gli sportelli di Poste Italiane.

Non sono ammesse altre modalità di pagamento se non quelle elencate.

Ad ogni modo, i candidati, a prescindere dalla modalità di pagamento prescelta, devono conservare la ricevuta del versamento.



Il versamento eseguito oltre la data delle 12:00 del 10 aprile 2019 non è ritenuto valido, anche se in presenza della sola domanda di ammissione fatta nei termini.

Il mancato o errato versamento del contributo di partecipazione determina l'esclusione dal concorso.

Si precisa che in nessun caso si darà luogo alla restituzione del contributo versato.

I candidati diversamente abili che abbiano dichiarato nella domanda di iscrizione di avere necessità di ausilio dovranno far pervenire - pena l'inapplicabilità del beneficio entro e non oltre le ore 12 del 10 aprile 2019 presso l'Ufficio *Post - Lauream* di questo Ateneo (Via Santa Maria in Gradi, 4, 01100 Viterbo) specifica richiesta nella quale siano indicati, ai sensi della vigente normativa (legge n. 104/1992, così come integrata e modificata dalle leggi n. 17/1999 e n. 53/2000 e successive modificazioni ed integrazioni), il tipo di ausilio necessario durante l'espletamento della prova concorsuale, producendo altresì, in allegato alla richiesta, certificazione medico-sanitaria, dalla quale si evinca il tipo di *handicap* posseduto.

Ai candidati affetti da DSA (certificata ai sensi della legge n. 170/2010) è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione. Tali candidati dovranno, pertanto, inoltrare il certificato attestante lo stato, rilasciato ai sensi della legge n. 170/2010, con le modalità sopra indicate.

La citata documentazione potrà essere inviata anche via email all'Ufficio *Post - Lauream* di questo Ateneo, all'indirizzo tfasostegno@unitus.it specificando nell'oggetto "DOCUMENTAZIONE MEDICO - SANITARIA".

Tutte le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione sono rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Si ricorda che le dichiarazioni mendaci e false sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Art. 8

Pubblicazione dell'elenco dei partecipanti al test preliminare di accesso

L'elenco di coloro che risulteranno validamente ammessi a sostenere il *test* preliminare di accesso verrà reso noto sul sito *web* di Ateneo <http://www.unitus.it/> nella sezione TFA Sostegno 2018/2019.

Art. 9

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice delle selezioni relative ad uno o più percorsi di formazione di ogni ordine di scuola è nominata con Decreto Rettorale e sarà composta docenti esperti dei settori oggetto dei corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Il Rettore si riserva altresì di nominare eventuali componenti supplenti. Durante lo svolgimento delle prove, la commissione può avvalersi dell'assistenza di personale docente e amministrativo addetto alla vigilanza e all'identificazione dei candidati anche attraverso la nomina di *sub*-commissioni.

Art. 10

Graduatorie finali e iscrizione

1. La graduatoria degli ammessi al corso è formata, nel rispetto dei posti messi a bando, dai candidati che hanno superato la prova orale, sommando rispettivamente il punteggio conseguito nel *test* preliminare, il punteggio della prova scritta, il punteggio della prova orale e il punteggio



attribuito all'esito della valutazione dei titoli. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che abbia una maggiore anzianità di servizio sul sostegno nelle istituzioni scolastiche. In caso di ulteriore parità, ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio, prevale il candidato anagraficamente più giovane.

2. L'Università, con decreto rettorale, accertata la regolarità delle procedure concorsuali, approva gli atti e le sopraccitate graduatorie di merito. Tale decreto, unitamente all'avviso contenente indicazioni relative alle modalità di immatricolazione, verrà pubblicato sul sito *web* di Ateneo <http://www.unitus.it/> nella sezione TFA Sostegno 2018/2019 (e in *homepage* del sito) e all'Albo Ufficiale dell'Università. Si ricorda che l'Università potrà provvedere, anche dopo l'immatricolazione, alla verifica della veridicità delle autocertificazioni rese dai candidati, procedendo agli adempimenti conseguenti. **In caso di eventuale accertamento di cause di esclusione riscontrate dopo l'iscrizione, si procederà a dichiarare la decadenza dell'iscritto al corso.**

Art. 11 Titoli valutabili

1. Ai fini della compilazione della graduatoria finale degli ammessi al corso, le tipologie dei titoli di studio, scientifici e professionali valutabili e il punteggio ad essi attribuibile, comunque non superiore a **10 punti complessivi**, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, DM 30 settembre 2011 è così individuato:

A. Titoli professionali:

- 1 punto per ogni anno (180 giorni anche non continuativi) di servizio di insegnamento sul sostegno fino a un massimo di 4.

B. Titoli di studio e scientifici:

Per ogni titolo di studio universitario superiore a quello che ha dato accesso all'insegnamento per il grado di scuola per il quale si intende concorrere si attribuirà un punteggio così distribuito, per un massimo di punti 3:

- **1,00 punto** per Dottorato di ricerca;
- **2,00 punti** per Dottorato di ricerca riferito all'area pedagogica e didattica riconducibile ai temi dell'integrazione e dell'inclusione scolastica;
- **0,50 punti** per Master annuale di 60 CFU;
- **1,00 punto** per Master annuale di 60 CFU riferito all'area pedagogica e didattica riconducibile ai temi dell'integrazione e dell'inclusione scolastica;
- **0,50 punti** per Corso universitario di Perfezionamento e aggiornamento professionale e/o di alta formazione annuale di 60 CFU;
- **1,00 punto** per Corso universitario di Perfezionamento e aggiornamento professionale e/o di alta formazione annuale di 60 CFU riferito all'area pedagogica e didattica riconducibile ai temi dell'integrazione e dell'inclusione scolastica.

2. I titoli valutabili utili ai fini della graduatoria finale devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

3. La Commissione giudicatrice procederà alla valutazione dei titoli presentati dei soli candidati che hanno superato la prova scritta.

4. Nel caso di integrazione della graduatoria con i candidati collocati in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri Atenei, l'Ateneo procederà alla pubblicazione sul sito *web* di Ateneo <http://www.unitus.it/> nella sezione TFA Sostegno 2018/2019, apposito avviso.

A tal fine la Commissione procederà alla redazione di una graduatoria delle domande pervenute sulla base dei risultati ottenuti alle prove sostenute nell'altro Ateneo e dei titoli posseduti che saranno rivalutati alla luce dei criteri stabiliti dal presente bando.



5. La graduatoria finale, per ogni ordine di scuola, sarà pubblicata sul sito *web* di Ateneo <http://www.unitus.it/> nella sezione TFA Sostegno 2018/2019 (e in *homepage* del sito).

6. In caso di collocazione in posizione utile in graduatorie differenti, i candidati, in sede di perfezionamento dell'immatricolazione, devono comunque optare per un solo grado di scuola.

7. Gli ammessi alla frequenza del corso dovranno perfezionare l'iscrizione nei tempi e modi che saranno indicati con avvisi sul sito *web* di Ateneo <http://www.unitus.it/> nella sezione TFA Sostegno 2018/2019 (e in *homepage* del sito).

L'iscrizione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità comporta il pagamento della somma complessiva di euro 3.000,00 (tremila) più imposta fissa di bollo di 16 euro e comprensiva della tassa di ammissione all'esame finale per il conseguimento della specializzazione di cui trattasi (vd. articolo 16 del presente bando).

8. I candidati che presentino una disabilità pari o superiore al 66% saranno esonerati dal pagamento dell'intera tassa di iscrizione al corso.

Art. 12

Obblighi del candidato

1. I candidati potranno accedere all'aula di svolgimento delle prove (test preliminare e prova scritta) soltanto dopo l'identificazione, presentando un documento di riconoscimento valido e apponendo la propria firma sull'apposito registro. Non saranno ammessi a partecipare alle prove i Candidati che si presentano con documenti non validi o in ritardo.
2. Il candidato, qualora non risultasse nell'elenco predisposto dall'Università, potrà certificare l'avvenuta iscrizione, esibendo la ricevuta del versamento del contributo di cui all'art. 7, punto B) del presente bando.
3. Il candidato dovrà svolgere le prove secondo le istruzioni che saranno impartite dalla Commissione e rispettare gli obblighi previsti nel presente articolo, pena l'esclusione dalle procedure selettive.
4. Durante il test preliminare e la prova scritta, i candidati non potranno, a pena di esclusione:
 - a) comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con i componenti della Commissione;
 - b) introdurre in aula appunti manoscritti, testi di qualunque specie, calcolatrici e dispositivi elettronici quali telefoni cellulari, *smartphone*, e quant'altro venga comunicato prima dell'inizio della prova;
 - c) lasciare l'aula prima di un'ora dall'inizio della prova preliminare;
 - d) tenere con sé, durante la prova, borse, zaini, carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni, a pena di annullamento della prova. Borse, zaini, carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni o altro materiale saranno depositati, a vista, a terra di fianco al banco ove il candidato svolge la prova o in altro luogo indicato dal Presidente della Commissione o dal Responsabile di Aula.

Art. 13

Accesso agli atti, Responsabile del procedimento

1. Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione inerente il procedimento concorsuale, secondo la normativa vigente.
2. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss mm e ii, responsabile del procedimento di cui al presente bando è la Dott.ssa Emilia Iandiorio Tel. 0761/357824 e.mail: tfasostegno@unitus.it, Pec: protocollo@pec.unitus.it.



3. Le disposizioni del presente bando atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento sono in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Art. 14

Trattamento dei dati personali

1. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in particolare il diritto di accesso ai dati che li riguardano e il diritto di ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione se erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto, per motivi legittimi, di opporsi al loro trattamento. L'interessato può esercitare i diritti previsti degli artt. 16, 17, 18, 19 e 21 del Regolamento (UE) 2016/679 e dall'art. 8 del Regolamento emanato con D.R. n. 435 del 05/11/2002, rivolgendosi al Titolare del trattamento: Università degli Studi della Tuscia e/o al Responsabile della protezione dei dati.

2. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura selettiva ed all'eventuale iscrizione ai corsi e, ove richiesto dal candidato, per la valutazione dei requisiti di partecipazione alle prove di ammissione e dell'attribuzione del punteggio, pertanto il rifiuto al conferimento dei dati non consentirà l'espletamento della procedura.

Art. 15

Pubblicità degli atti del concorso

Il presente bando di concorso e tutti gli atti ad esso collegati saranno resi noti esclusivamente mediante pubblicazione sul sito *web* di Ateneo all'indirizzo <http://www.unitus.it/> nella sezione TFA Sostegno 2018/2019 e sull'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Roma. **La pubblicazione sul sito all'indirizzo <http://www.unitus.it/> nella sezione TFA Sostegno 2018/2019 ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti e non saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati.**

Art. 16

Modalità di immatricolazione

1. La frequenza dei percorsi di formazione previsti dal presente bando è incompatibile, ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.M. 249/2010, con l'iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca e con qualsiasi altro corso che dia diritto all'acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, in Italia o all'estero da qualsiasi ente organizzato.

Gli ammessi alla frequenza del corso dovranno perfezionare l'iscrizione nei tempi e modi che saranno indicati con avvisi sul sito *web* all'indirizzo <http://www.unitus.it/> nella sezione TFA Sostegno 2018/2019.

L'iscrizione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità comporta il pagamento della somma complessiva di euro 3.000,00 (tremila) più imposta fissa di bollo di 16 euro – comprensiva della tassa di ammissione all'esame finale per il conseguimento della specializzazione di cui trattasi – e dell'eventuale tassa regionale per il diritto allo studio, ove dovuta. Eventuale rateizzazione dell'importo complessivo verrà comunicata con successivo avviso sul sito *web* di Ateneo <http://www.unitus.it/> nella sezione TFA Sostegno 2018/2019. Per i soggetti che hanno già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un grado di istruzione e risultano utilmente



collocati nella graduatoria di merito del presente ciclo in un grado loro mancante, l'Ateneo predisporrà dei percorsi abbreviati finalizzati all'acquisizione del titolo, e la quota complessiva d'iscrizione ammonterà a euro 1.800,00 (milleottocento).

Il mancato pagamento della quota di iscrizione entro il termine perentorio che verrà successivamente indicato nel sito *web* di Ateneo <http://www.unitus.it/> nella sezione TFA Sostegno 2018/2019 comporta la tacita rinuncia all'iscrizione, indipendentemente dalle motivazioni addotte.

Art. 17

Copertura dei posti eventualmente resisi disponibili successivamente alla prima tornata di immatricolazioni

1. Nel caso in cui alcuni degli ammessi al corso non si immatricolino, oppure rinuncino all'immatricolazione, ovvero siano dichiarati decaduti da esso per mancanza dei titoli necessari, subentreranno nel diritto all'immatricolazione i candidati idonei in posizione immediatamente successiva nella relativa graduatoria, sino all'inizio delle attività didattiche.
2. Nel caso di ammissione di un numero di candidati inferiore al numero dei posti messi a bando si procederà alla integrazione con i candidati in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri Atenei secondo le modalità previste nel presente bando.

Art. 18

Preiscrizione e immatricolazione dei soprannumerari

1. Coloro che si trovano nella condizione descritta dall'art. 4 del bando, per potersi iscrivere in soprannumero, devono effettuare la seguente procedura a partire dal 13 marzo 2019 e entro e non oltre il termine di immatricolazione, pubblicato nell'avviso, dei candidati che avranno superato la selezione.
 2. Il candidato dovrà registrarsi al portale dello studente, a meno che già in possesso di credenziali poiché iscritto o iscritto in passato ai corsi dell'Ateneo. Il candidato successivamente dovrà accedere con le proprie credenziali alla voce "ISCRIZIONE" e poi "Corsi di specializzazione attività sostegno IV ciclo a.a. 2018/2019".
- Dopo la pubblicazione delle graduatorie finali dei vincitori del concorso sarà pubblicato l'elenco dei soprannumerari che hanno effettuato la preiscrizione e, in tale occasione, saranno indicati anche tempi e modalità di immatricolazione.

Art. 19

Durata e superamento del corso

1. Il corso è superato con il conseguimento di 60 crediti formativi universitari (CFU), da acquisire in non meno di otto mesi ed a seguito dell'esito positivo dell'esame finale.
L'inizio delle lezioni ed il calendario delle attività saranno pubblicati sul sito web di Ateneo <http://www.unitus.it/> nella sezione TFA Sostegno 2018/2019 (e in *homepage* del sito). Il corso sarà ultimato nel termine indicato dal Ministero.
Le assenze sono consentite nella percentuale del 20% di ciascun insegnamento. Il monte ore relativo sarà recuperato attraverso le modalità definite dai titolari degli insegnamenti. Per le attività di tirocinio e di laboratorio vige l'obbligo integrale di frequenza delle attività previste, senza riduzioni né recuperi.
2. La valutazione, che riguarda sia gli insegnamenti sia le attività laboratoriali sia le attività di tirocinio diretto e indiretto, è espressa in trentesimi. Per accedere all'esame finale, i candidati



DECRETO N. 176/2019

dovranno aver superato, con voto non inferiore a 18/30, le valutazioni riferite agli insegnamenti, ai laboratori e al tirocinio diretto e indiretto.

3. Il corso si conclude con un esame finale al quale è assegnato uno specifico punteggio da sostenere davanti ad una commissione d'esame, composta dal direttore del corso, che la presiede, da due docenti che hanno svolto attività nel corso, nominati con Decreto Rettorale, nonché da un esperto sulle tematiche dell'integrazione dei disabili e da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico designati dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio.
4. L'esame finale valuta, attraverso un colloquio con il candidato:
 - a) un elaborato di approfondimento teorico a scelta del candidato volto a dimostrare la completa padronanza dell'argomento scelto e gli aspetti applicativi in ambito scolastico;
 - b) una relazione sull'esperienza professionale di tirocinio consistente in una raccolta di elaborazioni, riflessioni e documentazioni;
 - c) un prodotto multimediale finalizzato alla didattica speciale con l'uso delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione (T.I.C.).
5. L'esame finale si intende superato con una valutazione non inferiore a 18/30.

La valutazione complessiva finale, espressa in trentesimi, risulta dalla somma della media aritmetica dei punteggi ottenuti nella valutazione degli insegnamenti, delle attività laboratoriali, delle attività di tirocinio diretto e indiretto e dal punteggio ottenuto nell'esame finale.

Art. 20 **Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alla normativa in vigore. In particolare, per quanto riguarda la durata, l'articolazione e le modalità di svolgimento del corso, nonché il conseguimento del titolo finale di abilitazione, si rinvia a quanto disposto nel D.M. n. 249/2010 e D.M. 30 settembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Viterbo, 08/03/2019

IL RETTORE
Prof. Alessandro Ruggieri

Ale Ryr



ALLEGATO A

REQUISITI DI AMMISSIONE art. 3 DM 92/2019	
INFANZIA e PRIMARIA	<ul style="list-style-type: none">• Laurea (magistrale) Vecchio Ordinamento in Scienze della formazione primaria (quadriennale);• Laurea Magistrale (LM-85bis) in Scienze della formazione primaria (ciclo unico – quinquennale – accesso programmato);• Diploma Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;• Diploma Sperimentale a <i>indirizzo psicopedagogico</i> conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;• Diploma Sperimentale a <i>indirizzo linguistico</i> conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;• Analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
SECONDARIA di PRIMO e SECONDO GRADO con Abilitazione *	<ul style="list-style-type: none">• Abilitazione (TFA/PAS/SSIS- v. Decreti Ministeriali)• (Abilitazione Estera – ammessi con riserva) aver presentato <i>entro la data scadenza del bando</i> la Domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
SECONDARIA di PRIMO e SECONDO GRADO senza Abilitazione	<p>Laurea Magistrale o a ciclo unico oppure Diploma II livello AFAM oppure Titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti (art 5 comma 1)*</p> <p><i>in congiunzione con uno solo dei seguenti requisiti</i></p> <p>a) 24 CFU/CFA nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche</p> <p>b) 3 anni di servizio (anche non continuativi) negli ultimi otto anni, secondo il DM 92/2019 art 5 (Disposizioni transitorie e finali) comma 1 e (art. 17, comma 2, lettera d)*</p>
	ITP Insegnanti Tecnico Pratici – accedono con il diploma utile per l'insegnamento di una classe di concorso

* **D. Lgs 59/2017 art. 5)** Requisiti di accesso (**comma 1 e comma 2**) come modificato e integrato dal **comma 792, lettera f) Legge 145, 30 dicembre 2018 (Finanziaria 2019)**

A/4



DECRETO N. 176/2019

ALLEGATO A

DM 92/2019 - Articolo 4) (Disposizioni sulle prove di accesso e sulle graduatorie di merito) comma 4

Sono altresì ammessi in soprannumero ai relativi percorsi i soggetti che in occasione dei precedenti cicli di specializzazione:

- a) abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
- b) siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
- c) siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito ma non in posizione utile.

JV/ce